

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA - Linea guida procedurale per il riordino delle concessioni demaniali marittime per dare attuazione agli obblighi di origine euro-unitaria per la categoria individuata alla lettera "a) gestione di stabilimenti balneari" dell'art.01 c. 1 del D.L. n. 400/1993

1. OGGETTO E FINALITA' DELLA RILASCIANDA CONCESSIONE, NORMATIVA APPLICABILE

1.1. Il Comune di Imperia intende assegnare in concessione le aree demaniali marittime vocate ad uso turistico ricreativo al fine di garantire un utilizzo delle stesse rispondenti ad un "più rilevante interesse pubblico". in conformità con tutti gli altri pertinenti principi e criteri normativi meglio indicati nella D.G.C.

I parametri che l'Amministrazione comunale prenderà in considerazione ai fini della valutazione delle istanze di concessione per l'esercizio delle attività oggetto del presente atto, che andranno ad integrare e/o specificare quelli già previsti, in linea generale, sono di seguito elencate e saranno *infra* meglio descritte:

- a) esperienza e professionalità del richiedente nell'esercizio delle attività proposte sul demanio;
- b) riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all'interno delle aree oggetto della concessione, in conformità alle discipline normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica
- c) possibilità di gestione sinergica con altri Enti /o Associazioni del territorio di Imperia e disponibilità a partecipare a iniziative e a investimenti pubblici di più ampio respiro ai fini della valorizzazione del territorio e della ricettività cittadina, nonché dello sviluppo complessivo delle attività svolte sul demanio marittimo imperiese;
- d) realizzazione e/o implementazione di opere volte ad assicurare a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare al fine della balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare;
- e) realizzazione e/o implementazione delle opere pubbliche e/o di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione.
- f) promozione turistica/sviluppo del territorio/ricadute occupazionali/sviluppo piccola e media impresa locale;
- g) inclusione sociale/istruzione e formazione finalizzata alla qualificazione/riqualificazione professionale; accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto di concessione;
- h) innovazione tecnologica degli investimenti proposti;

1.2 La normativa applicabile è rappresentata, in particolare, per gli aspetti demaniali dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, dalle leggi

regionali 13/1999 e s.m.i. e 26/2017 (nelle parti non dichiarate incostituzionali e compatibili con il diritto comunitario) e, in generale, da tutte le norme vigenti in materia. Per quanto concerne gli aspetti inerenti la scelta del concessionario, sempre il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di esecuzione, la legge n. 118 del 2022 (artt. 2 e segg.), la legge regionale 26/2017 (nelle parti non dichiarate incostituzionali e compatibili con il diritto euro-unitario, il Trattato UE, la Direttiva 2006/123/CE e il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che la ha trasposta nell'Ordinamento interno.

- 1.3 Il presente disciplinare sarà pubblicato, insieme alle istanze di concessione demaniale marittima, all'albo pretorio e sui siti telematici istituzionali del Comune e della Regione Liguria e sulla GUCE.
- 1.4 Onde garantire un confronto comparativo basato sul rispetto dei principi di garanzia e par condicio dei concorrenti, saranno comunque consentiti l'accesso e l'estrazione di copia dell'istanza e dei seguenti documenti allegati alla medesima da parte del concessionario in essere:
 - a) documentazione relativa ai requisiti soggettivi;
 - b) titoli concessori demaniali,
 - c) scheda tecnica consistenza aree;
 - d) ammontare dell'indennizzo come determinato secondo quanto previsto all'art. 11.2.

2. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

- 2.1. La progettazione finalizzata all'assentimento delle concessioni di cui del presente avviso può essere presentata da persone fisiche, imprese individuali, società, consorzi ed imprese in genere dotate dei necessari requisiti di capacità, generale, professionale, tecnica, organizzativa ed economica finanziaria.
- 2.2. Possono, altresì, presentare domanda di partecipazione, purché nel rispetto dei limiti di cui al paragrafo precedente, raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi), mediante la seguente documentazione:
 - a. in caso di RTI costituito: deve essere inserita nella documentazione amministrativa (meglio specificata in seguito) l'atto costitutivo, mediante scrittura privata autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti;
 - b. in caso di RTI costituendo: deve essere inserita nella documentazione amministrativa (meglio specificata in seguito) una dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti.

2.3. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alle procedure in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipi alla procedura medesima in raggruppamento di concorrenti.

2.4. Ai sensi dell'art. 9 L. Regione Liguria n. 26/2017, comma 3: *"Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso Comune"*. Tale prescrizione è riferita alle sole attività della medesima lettera dell'art. 01 c. 1 del D.L. n. 400/1993. **Pertanto, onde prevenire il ricorrere di situazioni contrastanti con tale divieto e rendere organizzativamente gestibili le molteplici procedure in corso di attivazione e seriamente comparabili le offerte con la scelta di concessionari effettivi, ogni soggetto interessato a divenire concessionario, sia o meno un precedente gestore, potrà partecipare ad un'unica procedura di affidamento. In caso si riscontrino più istanze di concessione, si disporrà l'esclusione da ogni procedura.**

2.5. Per la partecipazione alla presente procedura costituiscono requisiti minimi necessari:

a. **per le persone fisiche:**

- non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti Pubblici, segnatamente nelle condizioni ostative di cui agli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023;
- non essere incorsi nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non essersi resi inadempienti o colpevoli di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune di Imperia stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;

b. **per le società, i consorzi e le imprese in genere:**

- non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti Pubblici, segnatamente nelle condizioni ostative di cui agli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023;
- non essere incorsi in altre incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non avvalersi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 *oppure*, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, avvenuta conclusione del periodo di emersione;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere tenuti al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68).

3. ISTANZA REQUISITI MINIMI DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E RELATIVA COMPARAZIONE

3.1. La documentazione progettuale deve essere improntata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all'interno delle aree oggetto della concessione, in conformità alle discipline normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, idrogeologica e paesaggistica;
- b) realizzazione e/o implementazione di interventi volti ad assicurare a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare al fine della balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare;
- c) ottimale fruizione delle strutture da parte dell'utenza e idoneità a costituire attrattiva turistica
- d) realizzazione e/o implementazione delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione;

3.2 L'istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio fissato negli inviti, non inferiore a giorni sessanta, ovvero - per gli eventuali concorrenti del precedente concessionario - entro il termine dei 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso *ex art. 18 Reg. Es. Cod. Nav.*, che avrà luogo all'albo pretorio e sui siti telematici istituzionali del Comune e della Regione Liguria e alla GUCE, e deve essere munita di:

1) Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, per 400,00 €;

2) Relazione illustrativa dell'intervento, necessariamente suddivisa nei seguenti paragrafi:

- I. Quadro degli interventi, delle attività proposte e del progetto di gestione;
- II. Definizione degli interventi proposti sul bene pertinenziale, sulle altre opere e sulle aree a cornice, sui beni amovibili, nonché gli investimenti per le attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento dell'attività (a titolo meramente esemplificativo cabine, ombrelloni, lettini, altre attrezzature destinate alla balneazione, attrezzature bar e ristorante, attrezzature sportive, ecc.);
- III. Indicazione di materiali, caratteristiche, tecnologie costruttive, impianti, suddivisa tra:
 - a) interventi sul bene pertinenziale (opere non incamerate o da incamerare):
 - i utilizzo di materiali e tipologie costruttive che tengano conto del contesto in prossimità del mare;
 - ii utilizzo fonti di energia rinnovabile per gli impianti a servizio del complesso balneare, percentuale di copertura rispetto al fabbisogno energetico;
 - iii utilizzo di materiali ecosostenibili e/o riciclati;
 le nuove realizzazioni dovranno essere conformi all'art. 37, comma 2, Cod. Nav. ed all' Art. 11 *quinquies* . della Legge regionale n. 13/1999;
 - b) interventi sui beni amovibili e investimenti in relazione a impianti ed attrezzature;
- IV. Sostenibilità ambientale nella realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza (quali, a titolo esemplificativo non esaustivo: l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e impianti a servizio del complesso balneare, utilizzo di materiali ecosostenibili e/o riciclati), qualità e modernizzazione delle strutture, qualità del progetto architettonico proposto, qualità di impianti e manufatti, con

preferenza per i programmi di intervento che prevedano l'utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili e, ove possibile, la riapertura delle visuali del mare, mediante demolizione delle barriere fisiche esistenti, garantendo la visibilità del mare e delle scogliere dai percorsi e dagli spazi pubblici

- V. Proposte in relazione all'attività di balneazione e all'uso della spiaggia, secondo l'articolazione di cui al Piano di gestione, tenendo conto della *"Scheda dei criteri da applicare alle procedure selettive relative a concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari"* di cui *infra*;
- VI. Indicazione del termine entro il quale l'aggiudicatario si impegna a presentare l'istanza/progetto allo Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP), a far data dall'aggiudicazione;
- VII. Investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno, in prossimità e/o al di fuori dell'area oggetto della concessione, purché collegati funzionalmente alla stessa e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale (ad esempio: viabilità, parcheggi pubblici, altre infrastrutture pubbliche, opere di difesa della costa, ecc.). Sotto il profilo in esame, la proposta potrà avere ad oggetto sia la presentazione di un progetto condiviso tra più aspiranti concessionari anche eventualmente riuniti in consorzi (con la possibilità di offrire alternativamente un contributo economico da erogare al Comune laddove solo una parte dei soggetti istanti proponenti il progetto condiviso ottengano la concessione) sia la semplice offerta di un contributo economico da erogare al Comune da destinare a tali interventi che potrà essere eventualmente accompagnata da una proposta di intervento;
- VIII. Conformità al PUD comunale, alle norme edilizie e paesaggistiche e ad ogni altra norma o regolamento pertinente (per es. in materia di prevenzione incendi, in materia di commercio, in materia di impianti, ecc.);
- IX. Espressa indicazione del termine entro il quale l'aggiudicatario si impegna al collaudo delle opere a far data dal titolo abilitativo edilizio e crono programma dei tempi di realizzazione;

3) Elaborati progettuali:

- tavola di inquadramento territoriale;
- pianta quotata di ogni singolo piano in scala non superiore ad 1:200, con l'indicazione della linea demaniale, delle destinazioni urbanistiche dei locali con riferimento sia alla sistemazione nel periodo estivo, sia alla sistemazione nel periodo invernale, che alla sistemazione nel periodo aperto per l'elioterapia;
- planimetria della concessione demaniale
- prospetti in scala non superiore ad 1:200;
- calcolo delle volumetrie e delle superfici esistenti ed in progetto;
- elaborato grafico fotorealistico con foto inserimenti del progetto presentato, con vista dal mare, da levante e da ponente, sufficientemente esteso al fine di verificare l'inserimento dei manufatti nel contesto ambientale della zona;
- relazione tecnico-illustrativa delle opere in progetto con esplicito riferimento alle tipologie realizzative, ai materiali da utilizzarsi, alla conformità degli interventi

previsti agli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali, nonché ai regolamenti ed alle norme vigenti, comprese quelle di sicurezza ed igienico-sanitarie;

- 4) Piano di gestione con la descrizione e analisi della strategia, del budget, del personale preventivato, della tempistica per il raggiungimento degli obbiettivi indicati al p.to 3.1. del presente disciplinare, ivi precisando altresì la durata della concessione richiesta con specificazione:
- della realizzazione di opere da realizzare, **prioritariamente**, volte a garantire a tutti i cittadini e, in particolare alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso alla battigia antistante l'area ricompresa nella concessione
 - della balneazione e uso della spiaggia;
 - della somministrazione di alimenti e bevande e altre attività;

Si sottolinea che le necessarie autorizzazioni per l'esercizio delle attività che l'aspirante concessionario intende avviare o continuare all'interno del compendio demaniale non sono comprese nell'oggetto della presente procedura e le stesse dovranno essere ottenute presso i competenti Uffici.

- 5) Computo metrico estimativo delle opere e/o strutture da realizzarsi sull'area in concessione;
- 6) Dichiarazione consistenza aree, come da indicazioni della Circolare Ministeriale n. 120/2001, allegando planimetria con retini atti ad individuare le relative superfici;
- 7) Cronoprogramma:
- a dei tempi di presentazione del progetto allo Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP), a far data della comunicazione dell'aggiudicazione;
 - b dei tempi di realizzazione dell'opera una volta acquisito il titolo;

Si rammenta che il mantenimento della concessione demaniale è subordinato al rispetto dei cronoprogrammi, di cui sopra.

- 8) Piano Economico Finanziario, che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente realizzare il programma degli investimenti e delle attività proposte certificato da un soggetto abilitato conformemente alle vigenti normative in materia e allo scopo di attestare la coerenza e l'equilibrio del PEF, dettagliando chiaramente (cronologia e importi) le seguenti tipologie di investimenti:
- ☐ sul bene pertinenziale (opere non incamerati o da incamerare),
 - ☐ per nuovi fabbricati/manufatti;
 - ☐ per attrezzature accessorie al manufatto (ptinenziale o di nuova costruzione);
 - ☐ per attrezzature, impianti e cespiti amovibili.
 - ☐ per la realizzazione e/o implementazione delle opere pubbliche e/o di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione.
 - ☐ valore pari al fatturato annuale precedente all'anno di pubblicazione della procedura di affidamento della nuova concessione demaniale.
- 3.4 Nei casi in cui, nei previgenti atti concessori siano state realizzate opere di difficile rimozione o edifici sul demanio per i quali si renda necessario l'incameramento, l'Amministrazione comunale avvierà gli opportuni contatti con le altre Amministrazioni

competenti nell'ottica di definire anche questi aspetti nell'ambito del costituendo nuovo rapporto concessorio.

4. CANONE CONCESSORIO E IMPOSTA REGIONALE

- 4.1. Il rilascio del titolo concessorio è soggetto al pagamento del canone annuale da corrispondersi in via anticipata, il quale verrà determinato in base ai vigenti parametri di legge, attualmente di cui al D.L. 5.10.1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.1993, n. 494, tenendo conto dell'estensione del compendio demaniale e della sua destinazione d'uso, nonché alla relativa imposta regionale (25% del canone concessorio dovuto).
- 4.2. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 04, c. 1, del l D.L. 5.10.1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.1993, n. 494, il canone sarà sottoposto a rivalutazione annuale sulla base degli aggiornamenti forniti dal competente Ministero con proprio decreto o da altro Ente eventualmente deputato.
- 4.3. Il rilascio del titolo concessorio è subordinato alla verifica che non ci siano cartelle esattoriali emesse dall'Ente e dalle società delegate per l'accertamento e riscossione dei tributi, ovvero ordini di pagamento dei canoni demaniali e imposte regionali, ecc. rispetto alle quali il concessionario non abbia provveduto al pagamento ovvero rispetto alle quali il concessionario non abbia fatto opposizione nelle competenti sedi.

5. FORMALIZZAZIONE E DURATA DEL RAPPORTO CONCESSORIO

- 5.1. La formalizzazione e la durata del rapporto concessorio, quest'ultima da indicare espressamente nella proposta, sono correlate agli interventi e investimenti sul compendio demaniale.
- 5.2. Gli interventi di riqualificazione e il completo risanamento del bene daranno luogo ad una concessione la cui durata effettiva sarà calcolata sulla base dell'ammortamento degli investimenti effettuati, così come risultanti dal piano economico - finanziario e, comunque, per un minimo di anni quattro e per un massimo di anni venti, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, c. 253, L. 27.12.2006, n. 296.
- 5.3. Si precisa fin d'ora che saranno considerati per la determinazione degli investimenti e dei relativi ammortamenti ai fini della determinazione della durata del titolo concessorio solo gli investimenti per i quali la Regione Liguria darà il proprio nulla osta, ove necessario.
- 5.4. Durante la realizzazione dei lavori di cui al progetto l'utilizzo delle aree demaniali potrà essere disposto, ai sensi del Codice della navigazione, anche con autorizzazione all'anticipata occupazione *ex art. 38 Cod. Nav.*, nel qual caso, a lavori ultimati, verrà sottoscritto il titolo concessorio, con decorrenza a far data dalla stipula dell'atto.
- 5.5. Nel caso di lavori per la realizzazione di opere di difficile rimozione, al termine dei lavori e ad avvenuto collaudo, lo stesso verrà trasmesso agli organi competenti per l'aggiornamento, ove previsto, dell'atto di incameramento sulla base delle superfici di utilizzo.

6. SCHEMA DEL PROCEDIMENTO

6.1 FASE 1 – Istanza.

- a) La persona fisica o il rappresentante legale del soggetto istante inoltra, entro il termine perentorio fissato nell'invito, all'Autorità Demaniale Marittima comunale, all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.imperia.it, istanza in bollo da € 16,00 firmata digitalmente o con firma autografa corredata di documento di riconoscimento in corso di validità. L'istanza va redatta utilizzando la sottoelencata modulistica, scaricabile dal sito del Comune di Imperia – aree tematiche – Demanio.
- b) L'istanza dovrà ripotare la proposta del richiedente per la durata del titolo concessorio richiesto, motivata in funzione del programma di investimenti o di sviluppo dell'attività svolta sul bene demaniale.

L'istanza dovrà essere corredata di adeguati elaborati, esplicitare gli investimenti proposti e il relativo periodo di ammortamento, sulla base di un piano economico-finanziario che sia sostenibile per l'impresa richiedente. Ai fini di agevolare le relative istruttorie, e le rilevanti valutazioni che l'Amministrazione dovrà compiere in merito alla serietà e sostenibilità della proposta, il predetto piano dovrà essere accompagnato da apposita asseverazione rilasciata da un professionista commercialista, revisore legale, da una società di revisione o da un istituto di credito. In un'ottica di semplificazione e non aggravamento, la predetta asseverazione non è tuttavia richiesta laddove il soggetto istante richieda una durata della concessione inferiore ai 4 anni.

- c) l'istanza dovrà specificare, fornendone adeguata evidenza, in particolare ricavata dai bilanci o dalla contabilità, gli investimenti legittimamente effettuati in relazione all'attività svolta sul demanio (compresi investimenti su o in beni amovibili, inamovibili, impianti e attrezzature) in qualità di precedente concessionario non ancora ammortizzati alla data del 31 dicembre 2023;
- d) nell'istanza dovrà essere confermato l'impegno a pagare il canone demaniale per tutta la durata della concessione e a realizzare gli investimenti previsti nei tempi ivi indicati.
- e) i contenuti dell'istanza dovranno essere in ogni caso coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, nonché con gli indirizzi della Regione Liguria come sopra indicati. Qualora sia prevista la realizzazione di nuove opere sul demanio, l'istanza dovrà esser corredata da una progettazione preliminare idonea a consentire al Comune, in sede di istruttoria, di valutarne la conformità alla disciplina applicabile, anche sotto il profilo urbanistico, idrogeologico e paesaggistico.
- f) **il mancato invio dell'istanza nel termine di cui sopra sarà considerato equivalente ad un dichiarato disinteresse all'occupazione del demanio già concesso da parte del soggetto interessato.** Conseguentemente, il Comune provvederà in tali casi a sollecitare, da parte di soggetti interessati e in possesso dei criteri qui già stabiliti, manifestazioni di interesse per candidarsi alla concessione delle relative aree demaniali.
- g) Fermo il divieto di cui all'art. 2.4. del presente disciplinare, il concessionario titolare di più concessioni alla data di pubblicazione della presente delibera, oltre all'istanza sulla concessione alla quale intende concorrere, potrà presentare entro il medesimo termine per la presentazione delle istanze di concessione di cui ai punti che precedono, richiesta di indennizzo per le concessioni alle quali non può concorrere stante il predetto divieto

di cui all'art. 2.4. La predetta istanza di rimborso dovrà essere inviata con le medesime modalità previste dalla lett. a) che precede. L'indennizzo dovrà essere calcolato secondo quanto previsto all'art. 11.2. che segue e la richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiesta per formulare la domanda di indennizzo in sede di istanza di concessione.

6.2 FASE 2 – Pubblicazione e istruttoria.

- a) una volta ricevute le istanze da parte degli interessati, le medesime saranno pubblicate (anche per estratto) insieme con la documentazione rilevante ai fini della comprensione dell'oggetto dell'istanza e delle finalità e modalità di utilizzo del demanio prefigurate, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 18 Reg. Nav. Mar. e dalla giurisprudenza che, negli anni, si è pronunciata in argomento. All'uopo, si precisa che, onde consentire la pubblicazione delle istanze e dei relativi allegati, i concessionari interessati dovranno predisporre e consegnare, sempre nel termine perentorio sopra indicato, una eventuale versione dell'istanza depurata degli eventuali dati e informazioni ritenuti confidenziali, che sia quindi accessibile ai terzi senza violare appunto la riservatezza dei suddetti dati e informazioni, posto comunque che il Comune si atterrà al riguardo a quanto previsto a livello legislativo (cfr. l'art. 24 della l. n. 241/1990, nonché l'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013). Il mancato invio di una tale versione accessibile dell'istanza sarà considerato come conferma da parte del richiedente dell'assenza di dati sensibili, sicché l'istanza sarà senz'altro integralmente pubblicata così come inviata. La documentazione allegata all'istanza sarà invece accessibile solo nei limiti previsti dall'art. 9.3. del presente disciplinare.
- b) Non saranno oggetto di pubblicazione, né di successiva istruttoria, istanze manifestamente carenti delle indicazioni di cui al presente disciplinare e, come tali, insuscettibili di positiva valutazione. In tali casi, il Comune provvederà senza indugio a comunicare il preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990.
- c) Nell'avviso di pubblicazione sarà indicato il termine perentorio – non inferiore a trenta giorni – entro il quale eventuali terzi interessati potranno far pervenire al Comune, rispetto a ciascuna delle istanze pubblicate, eventuali osservazioni, anche in opposizione, ovvero istanze concorrenti. Tali ultime istanze dovranno essere predisposte in modo conforme a quanto indicato per le istanze dei concessionari uscenti, fatto salvo l'impegno del soggetto istante, che dovrà essere indicato a pena di inammissibilità, a provvedere a versare al richiedente uscente l'indennizzo così come determinato ai sensi dell'art. 11.2 e come eventualmente rappresentato da quest'ultimo in sede di istanza o di richiesta di indennizzo.
- d) Decorso il termine per l'invio di osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti il Comune darà corso al procedimento e alla sua definizione.
- e) In caso di una sola istanza presentata, la concessione demaniale verrà aggiudicata al richiedente, a condizione che la documentazione presentata sia conforme al presente disciplinare ed il progetto di utilizzo venga ritenuto coerente con l'interesse pubblico.

6.3 FASE 3 – Criteri di valutazione e comparazione in caso offerte concorrenti

- a) In caso di più domande ricevute, il Comune procederà a una valutazione comparativa delle istanze concorrenti per la medesima area demaniale. In questa fase, il Comune si

riserva di chiedere integrazioni o chiarimenti agli aspiranti aggiudicatari, senza tuttavia alcuna possibilità per i medesimi di modificare in modo sostanziale i contenuti dell'istanza, né riservarsi possibilità di "rilanci" nel caso di presentazione di istanze concorrenti. Onde facilitare l'iter istruttorio, e consentire al Comune di determinarsi in tempi brevi anche nell'interesse degli aspiranti concessionari, si ribadisce pertanto la necessità di completezza e autosufficienza di ciascuna istanza.

- b) L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la progettazione (sia in termini di interventi che in termini di attività proposta) maggiormente rispondente all'interesse pubblico implicato, sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente punto 1.1 del presente disciplinare e dell'allegata "*Scheda dei criteri da applicare alle procedure selettive relative a concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative*", nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi, per un punteggio massimo complessivo di 100 punti.
- c) L'offerta dell'investimento proposto dall'aspirante richiedente rappresentato nel proprio piano sarà oggetto di valutazione comparativa da parte della Commissione giudicatrice in rapporto ai contenuti dell'istanza stessa e al progetto che ne sta alla base, in relazione all'interesse pubblico. Il Comune si riserva comunque di stabilire un termine diverso (in riduzione) per la durata della concessione rispetto a quello proposto dall'aspirante richiedente nell'istanza, qualora, a giudizio dell'Amministrazione e tenendo conto delle stime indicate dall'aspirante nel proprio piano economico finanziario asseverato, tale diverso termine sia ritenuto più congruo.
- d) Il punteggio per ogni criterio e sottocriterio verrà attribuito secondo i seguenti parametri:
- attribuzione a ciascuna offerta, da parte dei singoli componenti la Commissione, del coefficiente variabile tra zero ed uno, \varnothing_i , secondo la seguente tabella:

GRIGLIA DEI VALORI DI PONDERAZIONE \varnothing_i (attribuiti da ogni commissario)	
Elementi forniti per l'attribuzione dei punteggi	COEFF. \varnothing_i
Eccellente (completo, ben articolato in ogni sua parte e ricco di elementi di peculiarità con elementi di eccellenza)	1
Ottimo (completo, ben articolato, con elementi di peculiarità e particolarmente apprezzabili)	0,9
Buono (completo e articolato, con elementi apprezzabili e interessanti)	0,8
Discreto (articolato ma non del tutto completo, con elementi più che adeguati)	0,7
Sufficiente (articolato, non completo, con elementi adeguati)	0,6
Mediocre (elementi rispondenti alle sole linee generali dell'Avviso)	0,5
Carente (carente in qualche elemento richiesto dall'Avviso)	0,4
Scarso (molto carente rispetto agli elementi richiesti dall'Avviso)	0,3
Insufficiente (quasi assenti gli elementi richiesti dall'Avviso)	0,2

Gravemente insufficiente (assenti gli elementi fondamentali richiesti)	0,1
Nessun elemento (in nessuna parte trattato l'elemento rispondente alle richieste attese)	0

Dove:

- \emptyset_i , è il coefficiente variabile tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti la commissione

Come da Tabella A - "Scheda dei criteri da applicare alle procedure selettive relative a concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative" si determinerà il Pma, Punteggio Massimo Attribuibile, per ogni criterio sommando i punteggi dei relativi sottocriteri;

$$P_i = \emptyset_{med} \times P_{ma}$$

Dove:

- \emptyset_{med} = media dei coefficienti di ponderazione \emptyset_i (es.: $(\emptyset_1 + \emptyset_2 + \emptyset_3)/3$)
 - P_{ma} = Punteggio massimo attribuibile
 - P_i = Punteggio ponderato del sottocriterio:
 - all'offerta dell'investimento economico proposta dall'aspirante richiedente ritenuta migliore verrà attribuito il punteggio massimo O_{max} ,
- e) Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, il procedimento si concluderà con la stipula di atto di concessione al soggetto con il miglior punteggio, nel quale saranno disciplinati i rapporti tra Comune e richiedente e saranno recepiti gli impegni del medesimo e le conseguenze sul titolo scaturenti dal mancato rispetto di questi ultimi e degli obblighi comunque gravanti sul richiedente medesimo. Il Comune si riserva comunque, negli eventuali casi più complessi, di definire - con il contributo del richiedente - il procedimento anche con altri accordi di natura procedimentale volti a convogliare i rilevanti interessi pubblici e privati, ove del caso propedeutici alla stipula dell'atto di concessione.

7. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

- 7.1. L'esame della documentazione della presente procedura comparativa e in particolare delle relative offerte tecniche-progettuali pervenute sarà effettuato da una apposita Commissione esaminatrice, che verrà costituita con successivo e specifico provvedimento dirigenziale dopo la scadenza di termini per il ricevimento delle istanze.

8. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

- 8.1. Il richiedente, pena la decadenza della concessione demaniale, entro massimo 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, ovvero entro il minor termine indicato in offerta, dovrà inoltrare specifico progetto, redatto conformemente alle vigenti normative in materia, per l'approvazione, allo Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP) del Comune di Imperia per l'assentimento sotto il profilo urbanistico-edilizio, paesistico-ambientale e demaniale mediante Conferenza di servizi, ai sensi della vigente normativa.

9. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA . DISPOSIZIONI VARIE

- 9.1 Ai sensi dell'art. 9 L. Regione Liguria n. 26/2017, comma 3: *"Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso Comune"*. Pertanto, onde prevenire il ricorrere di situazioni contrastanti con tale divieto e rendere organizzativamente gestibili le molteplici procedure in corso di attivazione e seriamente comparabili le offerte con la scelta di concessionari effettivi, ogni soggetto interessato a divenire concessionario, sia o meno un precedente gestore, potrà partecipare ad un'unica procedura di affidamento. In caso si riscontrino più istanze di concessione, si disporrà l'esclusione da ogni procedura.
- 9.2 Non sono ammesse offerte condizionate o alternative o a termine.
- 9.3 Onde garantire un confronto comparativo basato sul rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti, saranno consentiti l'accesso e l'estrazione di copia solo dell'istanza epurata dagli elementi confidenziali (se presentata) oppure della versione integrale dell'istanza medesima (ove l'istante non abbia depositato la versione non confidenziale dell'istanza) e dei seguenti documenti allegati alla medesima da parte del richiedente precedente concessionario:
- documentazione relativa ai requisiti soggettivi;
 - titoli concessori demaniali;
 - scheda tecnica consistenza aree;
 - ammontare dell'indennizzo calcolato come da art. 11.2.
- 9.4 L'ammissione alla procedura delle istanze, la loro valutazione formale (circa la corretta presentazione della documentazione richiesta) e la successiva valutazione tecnico/economica sarà curata da una Commissione appositamente nominata.
- 9.5 La Commissione, in caso di offerte concorrenti, procederà in seduta pubblica, resa nota ai concorrenti almeno due giorni lavorativi prima delle sedute di gara sul sito web del Comune di Imperia nella sezione Demanio marittimo, all'apertura dei plichi ed alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata. Dopo di che, si procederà all'apertura delle proposte dei concorrenti ammessi.
- 9.6 Le offerte progettuali saranno valutate e comparate in seduta riservata con applicazione dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel presente disciplinare e nell'allegata *"Scheda dei criteri da applicare alle procedure selettive relative a concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari"*. La Commissione provvederà a redigere la graduatoria finale con indicazione del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio totale ed a decretare l'aggiudicatario proposto all'Amministrazione. Le conclusioni della Commissione saranno comunicate a mezzo PEC a tutti i concorrenti.
- 9.7 La Commissione procederà anche in presenza di una sola domanda valida.
- 9.8 L'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione con successivo provvedimento di aggiudicazione subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. 31.3.2023, n. 36.
- 9.9 L'Amministrazione provvederà, sulla base del progetto presentato, a richiedere il modello domanda D1 del Ministero dei Trasporti e della navigazione

- 9.10 Il titolo concessorio verrà rilasciato solo dietro presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento del canone, dell'imposta regionale, nonché previa costituzione di idonea garanzia ex art. 17 Reg. Cod. Nav.
- 9.11 Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipula dell'atto, saranno a carico dell'aggiudicatario.
- 9.12 L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'atto concessorio, a semplice avviso del Comune di Imperia, effettuato a mezzo di raccomandata a/r o notificata a mano o via posta elettronica certificata.
- 9.13 Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscrivesse l'atto nel termine fissato, si procederà, con apposita determinazione dirigenziale da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata A/R o a mano o via posta elettronica certificata, alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento del deposito cauzionale; la concessione sarà quindi aggiudicata al soggetto che avrà riportato il secondo miglior punteggio.
- 9.14 Il responsabile del procedimento è l'Ing. Nicoletta Oreggia, Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, della Settore Porti Demanio
- 9.15 Per l'acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al presente procedimento e per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi a tramite e-mail all'indirizzo porti@comune.imperia.it.

10. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- 10.1 L'aggiudicatario, pena decadenza dalla concessione, si obbliga:
- entro massimo 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, ovvero entro il minor termine indicato in offerta, ad inoltrare specifico progetto, redatto conformemente alle vigenti normative in materia, per l'approvazione;
 - a realizzare gli interventi di riqualificazione risanamento/riqualificazione del compendio demaniale, di attuazione della libera e gratuita accessibilità e fruibilità, anche per i soggetti con disabilità, della battigia con le modalità indicate nella relativa documentazione progettuale entro un anno dal rilascio del titolo demaniale.
- 10.2 Tutti gli interventi e gli oneri necessari alla realizzazione di tale progetto saranno a totale carico dell'aggiudicatario.
- 10.3 L'aggiudicatario (se diverso dal richiedente uscente), pena l'inefficacia dell'aggiudicazione e quale condizione per il rilascio della concessione, si obbliga a corrispondere l'indennizzo di cui al successivo punto 11 entro e non oltre la data del rilascio della concessione, salva la facoltà in caso di indennizzi superiori ad €. 500.000,00, di corrispondere entro il predetto termine il 50% dell'indennizzo dovuto e il residuo 50% entro e non oltre 12 mesi dalla predetta data, garantendo quest'ultimo pagamento tramite garanzia fideiussoria a prima richiesta.

11. AVVICENDAMENTO DI CONCESSIONARI DEMANIALI E INDENNIZZO

- 11.1. In caso di aggiudicazione della concessione a favore di un nuovo richiedente, la Civica Amministrazione si riserva di ordinare al richiedente uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 Cod.

Nav., la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e non ancora incamerate. Per le opere eventualmente già incamerate l'onere della eventuale demolizione resterà a carico dell'autorità demaniale.

- 11.2. Il concessionario uscente avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del richiedente subentrante in relazione al costo residuo al netto degli ammortamenti dei beni non amovibili e amovibili funzionali per l'esercizio della concessione demaniale, debitamente autorizzati - ove previsto - dall'Ente concedente, se non ancora ammortizzati nonché del valore pari al fatturato annuale precedente all'anno di pubblicazione della procedura di affidamento della nuova concessione demaniale. I costi sostenuti dal richiedente uscente, depurati dalle somme già percepite per effetto dell'erogazione di contributi pubblici e/o di altra natura e/o indennizzi assicurativi al netto dell'eventuale imposizione fiscale associata a tali erogazione, quali a titolo di esempio, misure di ristoro connesse agli eventi meteo-marini, risultanti dalla specifica contabilità, sono determinati sulla base di una dichiarazione asseverata da un commercialista ovvero da un professionista che assiste le imprese e i privati nella gestione delle loro attività economiche individuato dal richiedente uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore. Le spese della perizia sono a carico del richiedente uscente.
- 11.3. Per chiarezza, il concessionario uscente titolare di più concessioni, che non può quindi presentare istanza di concessione per tutte le concessioni, avrà comunque diritto all'indennizzo determinato secondo quanto previsto all'art. 11.2. che precede anche con riguardo alle concessioni alle quali non ha potuto concorrere stante il divieto di cui all'art. 2.4. del presente disciplinare a condizione che abbia proposto richiesta di indennizzo nel medesimo termine previsto per la presentazione delle istanze allegando la relativa documentazione a supporto così come prevista per la richiesta di indennizzo in sede di istanza di concessione.

12. GARANZIE

- 12.1 A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura ciascun soggetto istante, compreso il concessionario precedente, deve presentare, a pena di esclusione, una garanzia a titolo di cauzione provvisoria pari a € 10.000,00.
- 12.2 Detta garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di concessione e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune di Imperia, nonché la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.
- 12.3. La stessa potrà essere costituita, a scelta del concorrente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria o da Imprese di assicurazione debitamente autorizzate al ramo cauzioni ai sensi della Legge n. 348/1982 o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. E consentito, in sostituzione, il deposito di eguale somma presso la Tesoreria comunale;

12.4. La garanzia sarà svincolata, o la somma depositata restituita, per i non aggiudicatari entro trenta giorni dalla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione, salva l'ipotesi che la procedura debba essere riaperta. Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

- l'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere l'atto concessorio e/o l'anticipata occupazione *ex art. 38 Cod. Nav.* ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, alla stipula degli atti medesimi;
- l'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

12.5. L'aggiudicatario, contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo degli interventi programmati, dovrà, a garanzia del corretto adempimento dei medesimi lavori, costituire fideiussione bancaria e/o polizza fideiussoria, secondo le modalità che verranno meglio definitive in sede aggiudicazione, di importo pari al 10% del valore stimato dei suddetti interventi. La suddetta fideiussione verrà svincolata all'avvenuto collaudo delle opere eseguite.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

13.1. Per partecipare alla procedura gli aspiranti concessionari dovranno far pervenire, a pena di esclusione, il relativo plico presso il **Comune di Imperia - Protocollo - presso piano terra - Viale Matteotti, 150 - 18100 Imperia**, entro e non oltre l'ora e la data indicata nell'invito o, per color che presentino domande concorrenti rispetto a quella del precedente concessionario, entro il termine di trenta giorni sopra indicato, ore 13, in uno dei seguenti modi:

- a) mediante consegna a mano;
- b) con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale;
- c) a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.

13.2 Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'Ufficio protocollo del Comune di Imperia.

13.3 Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

13.4 Il plico, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o firma o ceralacca sui lembi di chiusura) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: *"Procedura per il riordino delle concessioni demaniali marittime per dare attuazione agli obblighi di origine euro-unitaria per la categoria individuata alla lettera a) ("gestione di stabilimenti balneari") dell'art.01 c. 1 del D.L. n. 400/1993 - Riservato - Non Aprire"*.

13.5 All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla presente procedura, due buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere "A" e "B", che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate (con timbro o firma o ceralacca sui lembi di chiusura), recanti anche queste l'indicazione del mittente oltre alla scritta come sopra indicata.

13.6 In caso di comparazione, il luogo e il giorno delle operazioni di apertura dei plichi verranno preventivamente comunicati al richiedente. La Commissione Aggiudicatrice, all'uopo nominata con provvedimento dirigenziale assunto dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle istanze di concessione, procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del presente disciplinare.

Busta "A"

La busta "A", recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE", dovrà contenere:

1) la domanda di partecipazione (e, ove ritenuti, la domanda di partecipazione in versione epurata dagli elementi confidenziali), redatta secondo il modello allegato sotto la lettera "A", dovrà:

- essere dattiloscritta ovvero essere compilata a mano in stampatello;
- indicare, nel caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante e sua qualifica;
- essere datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi; per le A.T.I. costituente la domanda va sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.

2) la ricevuta in originale, rilasciata dalla Banca, o l'originale della polizza fideiussoria comprovante la costituzione del deposito cauzionale di cui al precedente articolo 12, ovvero prova del versamento;

3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:

per le persone fisiche:

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159" (*antimafia*);
- che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune di Imperia stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;

per le società e le imprese in genere:

- titolarità della rappresentanza legale (in alternativa di procura speciale in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000);
- di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti Pubblici;

- di non essere incorso nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 - che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 *oppure* che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68);
- 4) dichiarazione di impegno a sottoscrivere in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune di Imperia, il titolo concessorio;
 - 5) dichiarazione, rilasciata dal concorrente, attestante l'avvenuta presa visione dello stato dei luoghi e dell'area oggetto del presente avviso;
 - 6) dichiarazione di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente invito nonché nelle norme da esso richiamate.
 - 7) in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo/Consorzi di Concorrenti costituiti o costituendi, nell'ambito della Busta "A", oltre a quanto sopra indicato, da presentare secondo le modalità descritte, dovrà essere inserito l'atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito da tutti i componenti al soggetto designato capogruppo (in caso di RTI o Consorzio costituito) oppure dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo (in caso di RTI o Consorzio costituendo);

Il mancato inserimento nella busta "A" dei documenti di cui ai punti da 1) a 7) con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla procedura.

Busta "B"

La busta "B", recante la scritta esterna "OFFERTA TECNICA", dovrà contenere la dichiarazione di cui all'allegato "B" sottoscritta dal concorrente - ossia dal legale rappresentante o dal suo procuratore - e dovrà contenere, oltre a tale dichiarazione, i seguenti documenti, sottoscritti dal concorrente e, in caso di A.T.I. costituenda, da tutti i partecipanti). I documenti di cui ai punti 1 lett. b) e c), nonché quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 dovranno essere sottoscritti anche da tecnico abilitato:

- 1) Relazione illustrativa dell'intervento, necessariamente suddivisa nei seguenti paragrafi:
 - a) Quadro degli interventi, delle attività proposte e del progetto di gestione;
 - b) Definizione degli interventi edilizi proposti sul bene pertinenziale, sulle altre opere e sulle aree a cornice;
 - c) Indicazione di materiali, caratteristiche, tecnologie costruttive, impianti, suddivisa tra:
 - nuove realizzazioni, che dovranno essere completamente amovibili e con attrezzature non fisse (art. 37, comma 2, Cod. Nav.);
 - interventi sui beni già esistenti (anche se non ancora incamerati);

- utilizzo di materiali e tipologie costruttive che tengano conto del contesto in prossimità del mare;
 - utilizzo fonti di energia rinnovabile per gli impianti a servizio del complesso balneare, percentuale di copertura rispetto al fabbisogno energetico;
 - utilizzo di materiali ecosostenibili e/o riciclati;
- d) Proposte in relazione all'attività di balneazione e uso della spiaggia, secondo l'articolazione di cui al Piano di gestione di cui "Scheda dei criteri da applicare alle procedure selettive relative a concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative – stabilimenti balneari";
- e) Indicazione del termine entro il quale l'aggiudicatario si impegna a presentare l'istanza/progetto di permesso di costruire, a far data dall'aggiudicazione del bando;
- f) Espressa indicazione del termine entro il quale l'aggiudicatario si impegna al collaudo delle opere a far data dal permesso di costruire e crono programma dei tempi di realizzazione dell'opera;
- 2) Elaborati grafici:
- a) planimetria/e e prospetti e sezioni in scala idonea, con indicazione di tutte le singole attività proposte (es. nel caso di ristorazione: tavola indicante sala da pranzo, cucina, ripostigli, servizi igienici dedicati, accessi, percorsi ecc.), con riferimento sia alla sistemazione nel periodo estivo che alla sistemazione nel periodo invernale;
- b) foto inserimenti del progetto presentato, con vista, dal mare, da monte, da levante e da ponente;
- 3) Computo metrico estimativo delle opere e/o strutture da realizzarsi sull'area in concessione;
- 4) Scheda tecnica consistenza aree, come da indicazioni ai sensi della Circolare Ministeriale n. 120/2001 e di cui all'allegato "D";
- 5) Cronoprogramma dei tempi di realizzazione dell'opera una volta acquisito il titolo edilizio;
- 6) Piano Economico Finanziario, che dovrà dettagliare chiaramente (cronologia e importi) le seguenti tipologie di investimenti:
- su beni già esistenti;
 - per nuovi fabbricati/manufatti;
 - per attrezzature, impianti e cespiti amovibili.
 - per altri interventi proposti.

Il mancato inserimento nella busta "B" dei documenti di cui ai punti da 1) a 6) con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla gara.

15. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

15.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 si informa che:

- i dati personali conferiti attraverso la modulistica di cui al presente avviso saranno trattati al solo fine dell'espletamento della procedura comparativa in oggetto e limitatamente al tempo necessario a detto fine;
- i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento per il quale sono richiesti e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- il conferimento dei dati presenti nella suddetta modulistica è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento;
- alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione amministrazione trasparente per adempiere agli obblighi di legge previsti dal Decreto 33/2013 – Testo unico in materia di trasparenza amministrativa;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del RGPD) mediante apposita istanza all' Autorità contattando il Responsabile della protezione dei dati personali Comune di IMPERIA PEC: protocollo@pec.comune.imperia.it;
- Titolare del trattamento è il Comune di IMPERIA con sede in Viale Matteotti, 157 - 18100 Imperia (IM); Centralino: 01837011, PEC: protocollo@pec.comune.imperia.it.

16. ALTRE INFORMAZIONI

- 16.1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Settore Porti Demanio e i concorrenti, da considerarsi sufficienti ai fini della piena conoscenza, dovranno avvenire a mezzo posta certificata ovvero tramite raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale.
- 16.2. In particolare, la Settore Porti Demanio provvederà a comunicare l'esito dei lavori della Commissione e l'aggiudicazione definitiva a tutti gli offerenti ai sensi e per gli effetti di legge.
- 16.3. La graduatoria degli offerenti e il successivo avviso sui risultati della procedura sarà pubblicato sul sito web del Comune di Imperia www.comune.Imperia.it.

*Il Dirigente del Settore
Ing Nicoletta Oreggia*